



DELIBERAZIONE N. 14 DEL 03/07/2020

PROT. N. 16949

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **Luglio** alle ore **19:00** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	RIVA RENATA	Presente
GELATI LUIGI	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
MONTAGNANI ANTONELLA	Presente	CONTRATTI MIRKO	Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente	FERRARI FRANCESCO	Giustif. Assente
BALZANELLI ALFREDO	Giustif. Assente	DE DONNO GIUSEPPE	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	TOTARO MATTEO	Presente
TRECCANI PATRICK	Giustif. Assente	GABBIOLI PAOLA LUISA	Giustif. Assente
MALAVASI VALENTINA	Giustif. Assente	CARRA DEBORA	Presente
RODIGHERO RUDY	Presente		

Totale Presenti: 12 - Totale Assenti: 5

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia e Fiaccadori Ivan.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Sindaco Carlo Bottani che illustra l'argomento: “ Sì grazie Presidente, sarò brevissimo stasera. Ringrazio anche la funzionaria Elena Doda sempre presente, sempre efficace al mio fianco. Velocissimo per quanto riguarda l'IMU e l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria. Praticamente quest'anno non ci sono più la IUC e la TASI ma c'è esclusivamente l'IMU e la TARES. quindi ripeto non più presente la IUC come Imposta Unica Comunale”.

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, “ *l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*”, e che: “ *l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783* ”.

Richiamato altresì l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visti i Regolamenti per l'applicazione della disciplina dell'Imposta Unica Comunale : l'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/10/2012 ed il tributo per i servizi indivisibili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14/05/2014;

Considerato che gli stessi regolamenti non possono essere abrogati perché disciplinano le condizioni che regolano l'attività di accertamento relativamente agli anni d'imposta fino al 2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03/06/2020 aventi ad oggetto: “Atto di indirizzo relativo al versamento della rata di acconto dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020”.

Visto l'allegato schema del nuovo regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto :

-l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

-l'articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare il comma 777 che disciplina la facoltà di regolamentazione del tributo;

-l'articolo 1, comma 779 della Legge n. 160 del 2019 abrogato con l'art. 138 del Decreto Rilancio che permette ai Comuni di approvare le tariffe e le aliquote Imu nel termine del 31 luglio 2020, come previsto dall'art. 107 del Decreto Cura Italia ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

· l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...*”;

· l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale: “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...*”.

Visto lo schema di regolamento allegato;

Visti i pareri espressi ai sensi dell' art.49 , comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile sulla regolarità tecnica e contabile de presente atto in data 26/06/2020;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Il Presidente, quindi, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 12 , astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il nuovo *“Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”*, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 22 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

1) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefiscalmofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000;

4) di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Elena Doda

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 30/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/08/2020 .

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 30/07/2020 al 14/08/2020 senza reclami.

Il Vice Segretario
F.to dott. Luca Zanetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. del 26 giugno 2020

La sottoscritta Silvia Daccò, Revisore dei Conti del Comune di Curtatone, chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento IMU".

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio 2020 – a decorrere dal 01/01/2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) e ha disciplinato ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019 l'imposta municipale propria.

Visti:

- lo schema di nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria che si compone di n. 21 articoli;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dei rispettivi Responsabili di Settore.

Tutto ciò premesso, L'Organo di Revisione

ESPRIME

parere favorevole sulla sopra proposta di deliberazione così come presentata e depositata agli atti.

Lì, 26 giugno 2020

L'ORGANO DI REVISIONE



COMUNE DI CURTATONE
(Provincia di MANTOVA)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. _____
del _____

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 ASSIMILAZIONI

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ESENZIONI

Articolo 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 12 VERSAMENTI

Articolo 13 DICHIARAZIONE

Articolo 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 DILAZIONE PAGAMENTI

Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CURTATONE dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'art. 1, commi 738 - 783, della legge 27.12.2019, n. 160.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di CURTATONE, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono esclusi gli immobili censiti nella categoria C/2 nel caso in cui il proprietario sia titolare di attività con sede legale e operativa presso la propria abitazione e che l'immobile sia adibito allo svolgimento della stessa.

- c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

E' considerata altresì area edificabile:

- l'area sulla quale è in corso di costruzione un fabbricato;
- l'area derivante dal fabbricato nel caso siano in corso interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'art 3 – comma1 lett. c) d) e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 , per il periodo compreso fra l'inizio dei lavori, ovvero – se antecedente – fino alla data in cui il fabbricato viene accatastato o comunque utilizzato;
- l'area derivante dal fabbricato in caso di demolizione.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia

comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

- 1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CURTATONE relativamente agli immobili la cui superficie, interamente o prevalentemente, insiste sul suo territorio del comune stesso.
- 2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,

avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, staticamente compromesso e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e/o demolizione o completa ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Non si ritengono inagibili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua fognature). Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui sopra.

In ogni caso la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
8. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. La determinazione delle aliquote avviene rispettando quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 160 del 2019 nei commi dal 748 al 755;
2. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
3. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma

756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze del prospetto delle aliquote

Articolo 8

ASSIMILAZIONI

Sono considerate abitazioni principali:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
4. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
5. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
6. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 10

ESENZIONI

1. Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono, altresì esenti i terreni indicati dal comma 758 lettera b) c) d);
2. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle provincie, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede come indicato alla lettera e) del comma 759;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Articolo 11

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27.12.2019, n. 160 è riservata allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino

uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari spetta un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità ed entro i termini previsti dai commi 762-763 e 765 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160;
3. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1 lettera a), del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 da intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta calcolato su base annua considerando il 100% del possesso e pertanto non riferito agli importi delle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né rispetto ai singoli immobili.
6. I termini ordinari di versamento possono essere differiti qualora si verifichino gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie, o altri gravi eventi di natura straordinaria. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata.

Articolo 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 10 lettera g) del presente regolamento, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
3. I contribuenti continueranno ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741 lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751 terzo periodo della Legge 27.12.2019 n. 160, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme
4. Gli enti di cui al comma 759, lettera g) della suddetta Legge, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Si continuerà ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

Articolo 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile al quale sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di tutte le attività organizzative e gestionali relative all'applicazione dell'imposta municipale propria.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Articolo 15

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (articolo 1 comma 161 legge 27 dicembre 2006, n. 296).
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (articolo 1 comma 161 legge 27 dicembre 2006, n. 296).
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo (articolo 2 comma 161 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Articolo 16
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 17
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione dal cinquanta al cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
5. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice deve essere presentata all'ufficio Tributi e deve contenere, oltre alle generalità dell'avente diritto alla restituzione, idonea documentazione che legittimi la restituzione dell'imposta, le modalità con cui deve essere effettuato il rimborso stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 18, comma 9 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 5, del presente regolamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso a titolo di Imposta Municipale Propria. In tal caso l'ufficio rilascia, al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.

Articolo 19

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 20

DILAZIONE PAGAMENTI

1. Le somme dovute a seguito del perfezionamento degli avvisi di accertamento possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate.
2. La richiesta deve essere effettuata a seguito di presentazione di apposita istanza, che comprovi l'esistenza di temporanee difficoltà economiche, entro il termine previsto per il pagamento degli avvisi.
3. Le modalità della rateizzazione sono le seguenti:
 - La prima rata coincidente con la scadenza degli avvisi di accertamento;
 - Il numero delle rate e relative scadenze saranno concordate con il funzionario responsabile;
 - l'applicazione sulle rate successive degli interessi moratori calcolati al vigente tasso legale;
 - l'obbligo di prestare, per gli importi superiori ad € 10.000,00, fidejussione bancaria a garanzia dell'intera somma rateizzata maggiorata degli interessi dovuti. Eventuali altre tipologie di fidejussione saranno valutate dal funzionario responsabile.
4. Il mancato pagamento, anche di una sola rata comporterà la decadenza del beneficio del pagamento rateale.

Articolo 21

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento all'articolo della Legge 27.12.2019 n. 160 e per quanto in essa non previsto si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.